



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

Autoveicoli per uso speciale "carri funebri"

VISTO il Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada che definisce gli autoveicoli ad uso speciale come *"veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse"*;

VISTO l'art. 75 del Codice della Strada *"Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione"*;

VISTO l'art. 78 del Codice della Strada *"Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione"*;

VISTO l'art. 203, comma 2, lettera n) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, gli autoveicoli autofunebri;

VISTO l'art. 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, *"Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione"*;

VISTO il Regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 285 del 10.09.1990 *"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"*;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa” (GU n. 158 del 8.7.1993);

VISTO, in particolare, il comma 2, lettera ii), del sopra citato art. 203, relativo ad altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal “ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.”;

TENUTO CONTO che il Regolamento UE 2018/858 individua le autofunebri nella categoria M1 speciale e che non è prevista una specifica classificazione dei carri funebri;

CONSIDERATA l'esigenza di inquadrare nella classificazione autoveicoli per uso speciale “carri funebri”, ai sensi dell'art. 54 del Codice della strada, gli autoveicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali da inquadrare nelle categorie N1 e N2;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli.

Decreta

Art.1

Definizione

Si definiscono “carri funebri” gli autoveicoli delle categorie N₁ o N₂ caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali per trasportare le salme nonché per gestire tutte le attività di preparazione e sistemazione del servizio funebre o per svolgere supporto ai servizi funebri al seguito dell'autofunebre per la cerimonia e per tutte le fasi di preparazione della camera ardente, esami di carattere medico legali ed eventuali trasporti in ausilio alla cremazione.

Art.2

Riconoscimento autoveicolo per uso speciale

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 1 sono classificati per uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del Codice della strada.
2. È riconosciuta ai sensi *del comma 2, lettera ii), dell'art. 203* classificato per uso speciale la carrozzeria, “carri funebri” definita all'art. 1.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it

segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

Art. 3

Campo di applicazione e rispondenza alle norme generali

I carri funebri, di cui all'art. 1, di nuova costruzione devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di omologazione individuale, ai veicoli delle categorie internazionale N₁ e N₂ nonché a quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4

Caratteristiche dei carri funebri

1. I carri funebri sono rispondenti ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 285 del 10.09.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. La categoria internazionale di inquadramento finale degli autoveicoli veicoli ad uso speciale "carri funebri" è quella dell'autoveicolo N₁ o N₂.
3. La carrozzeria dei carri funebri è così individuata ai sensi della normativa unionale: "SG99 - *veicolo per uso speciale carri funebri con carrozzeria esclusa dall'elenco di cui al Regolamento UE 2018/858*".

Art. 5

Omologazione

1. La produzione in serie dei carri funebri è soggetta all'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 42 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.
2. Nel caso di unici esemplari nuovi come definiti dall'art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i, si applica l'istituto dell'omologazione individuale nazionale secondo quanto previsto da detto Regolamento UE. La domanda di visita e prova del veicolo è presentata all'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.

Art. 6

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione

1. Nel caso di trasformazione di veicoli in circolazione della categoria N₁ o N₂, la domanda, ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada, è presentata all'UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A.,



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

- a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.
2. Per la richiesta delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, occorre presentare:
- a) nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo ove ricorra ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata;
 - b) dichiarazione dell'allestitore con cui il medesimo certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e, ove ricorra, la rispondenza alla direttiva macchine (marcatura CE);
 - c) dichiarazione di rispondenza ai requisiti previsti il Decreto del Presidente della Repubblica 285 del 10.09.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive integrazioni e chiarimenti.

dott. Gaetano Servedio

PS
PC/FR